

Assessore
Lino Zanichelli

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG | 2009 | 49760

del 27 FEB 2009

Ai Presidenti delle Province
dell'Emilia – Romagna

Ai Sindaci
dell'Emilia – Romagna


Oggetto: Indicazioni in merito alla attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4, relativa a VAS, VIA e IPPC entro il 13 febbraio 2009.

L'art. 35, comma 1, della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, relativa a VAS, VIA e IPPC (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24/L del 29 gennaio 2008) dispone che le Regioni *"adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore"*, e quindi entro il 13 febbraio 2009.

L'art. 35, comma 2, della medesima Parte Seconda dispone inoltre che *"Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili"*.

La Giunta regionale intende provvedere rapidamente alla redazione delle norme regionali di recepimento della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, sia per la VAS sia per adeguare la L. R. n. 9/99 sulla VIA. Su tali proposte, in tempi brevi, sarà avviato un adeguato confronto con le Amministrazioni pubbliche ed i soggetti sociali interessati.

Via dei Mille 21- 40121 Bologna - tel. 051.6396824 - 051.6396063 - fax 051.6396912
e-mail: assamb@regione.emilia-romagna.it

 a uso interno DP

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		1331	550	180	70			2007	2	

 Classif. Fasc.

Fino all'emanazione di tali norme regionali appare utile fornire alle amministrazioni pubbliche e alla società regionale alcune indicazioni in merito alle principali modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08 rispetto alla L. R. 9/99, al fine di assicurare una maggiore certezza e uniformità di comportamenti nello svolgimento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi e della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti.

Ai sensi del combinato disposto dei citati commi 1 e 2 dell'art. 35 della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, relativa a VAS, VIA e IPPC appare utile e necessario confermare integralmente le indicazioni contenute nei paragrafi "*1. Premessa*", "*2. Le previsioni del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*", "*3. Le disposizioni della L. R. 13 giugno 2008, n. 9*" e "*5. Indicazioni per l'applicazione della disciplina sulla Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)*" della circolare "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L. R. 13 giugno 2008, n. 9", emanata con nota prot. 2008/269360 del 12 novembre 2008, a firma degli assessori Gilli e Zanichelli.

Per quanto riguarda le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è necessario impartire le seguenti nuove **indicazioni, da applicare a far tempo dal 13 febbraio 2009** [da computare a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e per la procedura di VIA ai sensi rispettivamente dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, della L. R. 9/99], che confermano, integrano e modificano quanto indicato nel paragrafo "*4 Indicazioni per l'applicazione della disciplina sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*" della citata circolare del 12 novembre 2008.

In proposito si ricorda preliminarmente che, ai sensi di quanto disposto ai sensi dell'art. 35, comma 2-ter della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le procedure di VIA precedentemente all'entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 legislativo (e quindi **antecedentemente al 13 febbraio 2009**) devono essere concluse in base alle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento (quindi in base alle disposizioni di cui alla L. R. 9/99).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Trascorso il termine di 12 mesi per l'approvazione di specifiche norme regionali di adeguamento a quanto disposto dal D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, da **approvare entro 12 mesi**, trovano diretta applicazione le norme del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 ovvero, **in quanto compatibili, continuano ad essere vigenti e da applicare le norme regionali in materia** e le procedure disciplinate dalla L.R. n. 9 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08.

Tale disposizione riguarda anche l'ambito di applicazione delle procedure di verifica e delle procedure di VIA che quindi **continua ad essere definito dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e**

B.3 della L.R. n. 9 del 1999, ad esclusione dei progetti riservati dal D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, elencati nell'Allegato II al medesimo D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 (poiché dal 13 febbraio 2008 viene a decadere l'attribuzione alle Regioni della competenza ad effettuare le procedure in materia di impatto ambientale per essi).

Si segnala, in particolare che i progetti avocati alla competenza statale (elencati secondo la numerazione dell'Allegato II alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08; tra parentesi è riportata, laddove possibile, la numerazione degli Allegati della L.R. 9/99) sono individuati nella seguente tabella:

2) Centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe e gli invasi direttamente asserviti;
10) Parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati in centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO;
13) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume di invaso superiore a 100.000 m ³ ;
14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari (parte del punto B.1.4 della L. R. 9/99);
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma delle legge 18 maggio 1989, n. 183;
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato (II. NdR), ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Si ricorda, altresì, che la avocazione alla competenza statale concerne anche il caso delle esclusioni dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, previste dall'art. 4, comma 8, della L. R. 9/99, per i progetti destinati a scopi di difesa nazionale. Infatti, le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, assegna tale **competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**. Tali previsioni sono, ad ogni buon fine, riportate di seguito:

"10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del presente decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tale disposizione (applicazione delle norme del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08 ovvero, in quanto compatibili, continuano ad essere vigenti e da applicare le norme regionali in materia) riguarda anche l'ambito di applicazione delle procedure di verifica e delle procedure di VIA che quindi **continua ad essere definito dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della L.R. n. 9 del 1999 con le modifiche** (elencate secondo la numerazione degli Allegati della L.R.9/99 ed evidenziate in grassetto) **indicate nella seguente tabella** (in tabella non sono

riportate le categorie progettuali che non subiscono variazioni, che quindi rimangono pienamente applicabili come indicato nella L. R. 9/99):

Allegato A.1
A.1. 3) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche;
A.1. 5) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 ;
A.1. 9) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;
A.1. 10. bis Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
A.1. 10. ter Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
A.1 .10. quater) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: <ul style="list-style-type: none">- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti);- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;- per la fabbricazione di esplosivi;
A.1. 10. quinques) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Allegato A.2
A.2. 2) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B , lettere D1, D5, D9, D10 e D11 , ed all'allegato C, lettera R1 , della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 ;

A.2. 3) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11 , ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 ;
A.2. 4) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13, D14 della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08);
A.2. 5) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;
A.2. 6) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08);
A.2. 7) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08);
A.2. 9) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
A.2. 10) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;
A.2. 11) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;
A.2. 14. bis) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Allegato A.3

<p>A.3. 2.bis) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.</p>
<p>Allegato B.1</p>
<p>B.1. 2) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443, di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;</p>
<p>B.1. 3) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 mediante dragaggio marino o fluviale;</p>
<p>B.1. 6) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;</p>
<p>B.1. 7) Impianti per il trattamento di residui radioattivi;</p>
<p>B.1. 8) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;</p>
<p>B.1. 12) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;</p>
<p>B. 1. 15) B.1. 17) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;</p>
<p>B.1. 21) Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1);</p>
<p>B.1. 22. bis) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;</p>
<p>B.1. 22. ter) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;</p>
<p>B.1. 2. quater) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del</p>

D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08;
B.1. 22. quinquies) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08;
B.1. 23. bis) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).
ALLEGATO B.2
B.2. 3) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre per una superficie superiore ai 300 ha;
B.2. 22) Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno ;
B.2. 23) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo ;
B.2. 35) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;
B.2. 41) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ha o le aree esterne interessate non superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza inferiore o uguale ai 500 metri , nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;
B.2. 45) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08);

<p>B.2. 46) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08);</p>
<p>B.2. 47) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08);</p>
<p>B.2. 48) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08);</p>
<p>B.2. 50) Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinari dal D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;</p>
<p>B.2. 55) Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;</p>
<p>B. 2. 57.bis) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).</p>
<p>ALLEGATO B.3</p>
<p>B.3. 1) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non compresi nel punto B.3. 2) il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;</p>
<p>B.3. 6) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;</p>
<p>B.3. 7) Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;</p>

B.3. 8) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana , superiore a 1.500 metri;
B.3. 9) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare , esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
B.3. 11) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnino una superficie superiore a 5 ettari ;
B.3. 12) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;)
B.3. 13) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte, caravan o di superficie superiore a 5 ettari ;
B.3. 14) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari ;
B.3. 15 bis) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.3 o all'allegato B.3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.3).

Si segnala che le nuove tipologie progettuali previste dal D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 sono state assegnate, in ottemperanza a quanto previsto dai citati D. Lgs., alla competenza della Regione, fermo restando che con legge regionale tale competenza potrà essere delegata alle Autonomie locali come previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08.

Si sottolinea che le nuove tipologie indicate nella precedente tabella ai punti A.1. 10. quinquies), A.2. 14.bis), A.3. 2.bis), B.1. 23 bis), B.2. 57.bis) e B.3. 15.bis) sostituiscono la previsione di cui all'art. 4, comma 1, della L. R. 9/99 relative alla sottoposizione alle procedure di verifica (screening) per i "progetti di trasformazione od ampliamento dai quali derivino impianti, opere o interventi con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3."

Al riguardo pare opportuno richiamare integralmente la definizione di modifica data all'art. 5, comma 1, lettera l), del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08:

"l) modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;".

Si sottolinea, inoltre, che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006 (Causa C-486/06) con cui l'Italia è stata condannata per l'esclusione degli impianti di recupero di rifiuti soggetti alle procedure semplificate, di cui agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, dalla effettuazione delle procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale, nelle modifiche (riportate nell'ultima tabella), non sono più ricomprese le esclusioni, per gli impianti di recupero di rifiuti soggetti alle procedure semplificate, dalle procedure di verifica (screening) e dalle procedure di VIA.

Al riguardo appare utile indicare che le disposizioni normative italiane vanno interpretate coerentemente con il diritto comunitario, prevalente sul piano della gerarchia delle fonti, e con l'interpretazione data dalle sentenze della Corte di giustizia europea secondo cui le stesse sentenze hanno efficacia vincolante erga omnes per i giudici interni e per le autorità amministrative dei singoli Stati membri.

Al fine di utilizzare criteri omogenei, appare, quindi, utile fornire le seguenti indicazioni:

- a) tutte le categorie progettuali riformulate, al fine di eliminare l'esclusione condannata dalla Corte di giustizia europea, concernono tipologie progettuali di "impianti"; quindi è esclusivamente per tali tipologie che l'esclusione non trova più applicazione; in altri termini:
 - **le attività di recupero di rifiuti non sono soggette a procedure di verifica (screening) ed a procedure di VIA;**
 - **mentre gli impianti di recupero di rifiuti sono soggetti a procedure di verifica (screening) ed a procedure di VIA;**
- b) l'obbligo di svolgere procedure di verifica (screening) e procedure di VIA (ovviamente secondo le soglie pertinenti ad ogni singola tipologia progettuale) per gli impianti di recupero di rifiuti (precedentemente assoggettati esclusivamente a procedure semplificate, in base alle norme dichiarate illegittime dalla citata sentenza della Corte di giustizia europea) decorre sicuramente a far tempo dalla data della citata sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006; per gli eventuali impianti approvati o autorizzati in date successive appare utile indicare la necessità di effettuare la pertinente procedura di verifica (screening) o procedura di VIA, invitando i rispettivi gestori e/o proprietari ad effettuare tale adempimento al fine di sanare la mancanza dei necessari provvedimenti amministrativi conclusivi della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA;
- c) per tutti i nuovi progetti di impianti di recupero di rifiuti, a far tempo dal 13 febbraio 2009 trovano ovviamente applicazione le norme della L. R. 9/99 come integrate dalle disposizioni del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, oggetto della presente circolare.

Può essere utile, al fine di contribuire alla identificazione della tipologia progettuale di impianto ai fini della applicazione delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, indicare che in varie normative europee e nazionali in materia ambientale sono date diverse definizioni di impianto che evidenziano un nucleo costante di elementi caratterizzanti. Tali elementi possono essere così sintetizzati: un impianto è costituito da un'unità tecnica composta da un macchinario o un sistema o da un insieme di macchinari o di sistemi, comprese le strutture tecnicamente connesse, in cui sono svolte una o più attività che possono influire sulle emissioni o sull'inquinamento (e quindi possano produrre impatti ambientali).

2. ESCLUSIONI

Le esclusioni dalle procedure in materia di impatto ambientale previste dall'art. 4, comma 8, della L.R. 9/99 sono sostituite dalle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08. Tali previsioni sono, ad ogni buon fine, riportate di seguito:

“10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del presente decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata concreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;*
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;*
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.”*

3. L'ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE

La disposizione di cui all'art. 35, comma 2, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 riguarda anche l'attribuzione di competenze delle procedure di verifica e delle procedure di VIA che quindi **continua ad essere definito dall'art. 5 della L.R. n. 9 del 1999.**

4. PRESENTAZIONE DI UNA COPIA IN FORMATO ELETTRONICO DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E PER LA PROCEDURA DI VIA

Si segnala che, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dall'art. 20, comma 1, per la procedura di verifica (screening) e dall'art. 23, comma 2, per la procedura di VIA, **il proponente deve trasmettere all'autorità competente anche una copia conforme in formato elettronico.**

Al riguardo sembra utile indicare che sia trasmessa una copia in formato “PDF” al fine di favorire i processi di partecipazione.

Appare utile che il proponente trasmetta all'autorità competente anche la rappresentazione georeferenziata di tutti gli elementi che compongono lo stesso progetto [sia nel caso di assoggettamento alla procedura di verifica (screening) sia nel caso di assoggettamento alla procedura di VIA], utilizzando il sistema di riferimento UTM* e/o WGS84, sia su supporto cartaceo che digitale (.shp).

5. PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

In relazione alle procedure di verifica (Screening) previste dal Titolo II della L. R. n. 9 del 1999, appare utile sottolineare che **non trova più applicazione il “silenzio assenso”**, previsto dal comma 2 dell’art. 10 della L. R. n. 9 del 1999, in quanto esso non è più previsto dall’art. 20 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08.

Occorre, inoltre, considerare che detta disposizione regionale è stata implicitamente abrogata dall’art. 21 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, il quale ha modificato l’art. 20 della legge n. 241 del 1990, escludendo che il silenzio assenso si formi per gli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente ⁽¹⁾.

Inoltre, in relazione alle procedure di verifica (Screening) previste dal Titolo II della L. R. n. 9 del 1999, occorre sottolineare che l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 dispone il deposito degli elaborati in ogni caso nei comuni in cui è localizzato il progetto.

Lo stesso art. 20, comma 2, dispone, inoltre che, oltre all’avviso nel Bollettino ufficiale regionale, dell’avvenuto deposito è anche dato “sintetico avviso all’albo pretorio dei comuni interessati”. Si evidenzia la necessità di adempiere anche quest’ultimo ulteriore adempimento, che non era previsto nella L. R. 9/99.

6. PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Appare utile segnalare che nella pubblicazione degli avvisi di avvenuto deposito degli elaborati, sia per la procedura di verifica (screening) sia per le procedure di VIA, dovrà essere adeguatamente evidenziato che dette **procedure vengono effettuate “ai sensi della L. R. 9/99 come integrata ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08”**.

Riguardo alle procedure di partecipazione, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dall’art. 20, comma 3, e dall’art. 24, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, i periodi deposito ed i termini per la presentazione di osservazioni di cui rispettivamente all’art. 9, comma 4, ed all’art. 15, comma 1, della L.R. 9/99 sono così definiti:

- a) **per la procedura di verifica (screening): 45 giorni;**
- b) **per la procedura di VIA [anche ad esito di procedura di verifica (screening)]:60 giorni.**

Tali disposizioni rendono inefficace e quindi non più applicabile le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 9 della L. R. 9/99, nonché la riduzione a 30 giorni del periodo di deposito e del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 1 dell’art. 15 della L. R. 9/99.

Si segnalano, in particolare, le disposizioni contenute nell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, che, per le procedure di VIA, prevedono:

1 Questo effetto abrogativo dell’art. 21 della Legge n. 15 del 2005 sulle disposizioni di leggi regionali previgenti che prevedano il formarsi del silenzio assenso su atti in materia ambientale è stato dichiarato di recente dal TAR Lazio sez. II-bis, nella sentenza 26 febbraio 2008, n. 1512. Si consideri, inoltre, che la Commissione europea ha nel 2004 aperto una formale procedura di infrazione contro lo Stato italiano, per contrasto di tale previsione con le norme comunitarie che non prevedono il silenzio assenso per la procedura di verifica (screening).

- la possibilità per l'autorità competente di provvedere **alla pubblicazione delle integrazioni inviate dal proponente**; nuova pubblicazione da cui iniziano nuovamente a decorrere i termini procedurali di 60 giorni per la presentazione di osservazioni aggiuntive e di 90 giorni (complessivi di 60 + 30 giorni) per la assunzione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
- **l'interruzione della procedura, con effetto di pronuncia interlocutoria negativa, nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni o ritiri la domanda.** La "pronuncia interlocutoria negativa", insieme alla non realizzabilità del progetto presentato, comporta la possibilità per il proponente di ripresentare il progetto per l'avvio di una nuova procedura di VIA che si configura a tutti gli effetti come nuovo procedimento; si sottolinea la differenza di tale "pronuncia interlocutoria negativa" da un esito negativo della procedura di VIA che assume il significato di non sostenibilità ambientale di quel progetto che quindi non può più essere, senza significative modifiche, ripresentato ed approvato.

A chiarimento si riportano di seguito le disposizioni in merito:

"3.L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa."

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PROCEDURA DI VIA

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, alle domande per la procedura di VIA deve essere *"allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire, ai fine della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento"*.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, per le domande per la procedura di VIA, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e dei relativi elaborati *"l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato."*

A tal fine si sottolinea che appare necessario che il proponente, prima della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul quotidiano, provveda a trasmettere all'autorità competente (individuata ai sensi dell'art. 5 della L. R. 9/99) la documentazione per consentire l'effettuazione della citata verifica di completezza.

Appare, inoltre, utile sottolineare che tale trasmissione all'autorità competente al fine dello svolgimento della citata "verifica di completezza" della documentazione venga effettuata con le modalità di seguito specificate:

- qualora presenti un progetto relativo ad opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente deve provvedere direttamente a tale trasmissione (ai sensi dell'art. 7 della L. R. 9/99);

- qualora presenti un progetto relativo ad attività produttive, il proponente deve provvedere per il tramite dello sportello unico per le attività produttive a tale trasmissione (ai sensi dell'art. 6 della L. R. 9/99).

Tali disposizioni rendono necessario che l'autorità competente, effettuata la verifica di completezza, provvede direttamente a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione l'annuncio dell'avvenuto deposito nonché a comunicare al proponente la data di tale pubblicazione affinché provveda alla pubblicazione del medesimo avviso su un quotidiano diffuso nel territorio interessato (ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. R. 9/99).

Tale modalità appare necessaria in una prima fase, in attesa della predisposizione (in corso di elaborazione da parte dei competenti uffici regionali) di una articolata check list (differenziata per le diverse categorie progettuali) da utilizzare in modo uniforme in tutto il territorio regionale, anche dagli sportelli unici per le attività produttive.

8. RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PER LA PROCEDURA DI VIA E PRESENTAZIONE DI INTEGRAZIONI VOLONTARIE

Riguardo alle richieste di integrazioni ed approfondimenti alla documentazione presentata dal proponente per le procedure di VIA quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, della L. R. 9/99, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, va integrato dalle seguenti disposizioni:

- l'autorità competente può richiedere al proponente, **entro 120 giorni dall'avvio della procedura in un'unica soluzione, integrazioni, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i 60 giorni, prorogabili, su richiesta del proponente, per un massimo di ulteriori 60 giorni;**
- **non trova più applicazione la limitazione ad "una sola volta"** della facoltà del proponente di presentare, di propria iniziativa, integrazioni.

9. ATTI IN MATERIA AMBIENTALE COORDINATI E SOSTITUITI NELLE PROCEDURE DI VIA

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina *"tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto."*

Questa disposizione implica che **non trova più applicazione**, per i progetti relativi alle attività produttive, **la limitazione agli atti "di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale"**, disposta dall'art. 17, comma 1, della L. R. 9/99.

In altri termini, **il provvedimento di valutazione di impatto ambientale comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso in materia ambientale, anche qualora di competenza di**

amministrazioni statali, e, quindi, alla relativa Conferenza di servizi devono essere convocate anche le amministrazioni statali.

10. POTERI SOSTITUTIVI PER LE PROCEDURE DI VIA

Si sottolinea che trova applicazione quanto stabilito dall'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, che dispone, anche per le procedure di VIA non attribuite alla competenza statale in assenza di una legge regionale di recepimento, che **l'inutile decorso del termine di 150 giorni ovvero, nel caso di ripubblicazione del progetto, di 330 giorni (da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni) implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri**, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.

Ad ogni buon fine appare utile riportare integralmente il testo del citato comma 2 dell'art. 26:

"2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della fissazione di un termine del procedimento."

Al riguardo appare utile, applicandosi i principi generali, di rango costituzionale, in materia di poteri sostitutivi, precisare che:

- la previsione del possibile intervento sostitutivo non esaurisce, allo scadere del termine di 150 ovvero di 330 giorni, la potestà dell'autorità competente a provvedere (tardivamente) ad emettere il relativo provvedimento di VIA;
- successivamente alla scadenza del termine di 150 ovvero di 330 giorni il Consiglio dei Ministri può, su richiesta del proponente o di altro soggetto interessato, diffidare formalmente l'autorità preposta alla valutazione ambientale a concludere il procedimento nei successivi 20 giorni;
- entro quest'ultimo termine di 20 giorni l'autorità competente può provvedere a concludere il provvedimento ovvero comunicare al Consiglio dei Ministri le ragioni del ritardo;
- trascorso quest'ultimo termine di 20 giorni viene meno la potestà dell'autorità preposta alla valutazione ambientale a provvedere e comincia a decorrere l'ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il Consiglio dei Ministri può assumere, in via sostitutiva, il provvedimento conclusivo del procedimento, tenendo conto delle eventuali deduzioni della stessa autorità, ovvero prendere atto dei fatti impeditivi della conclusione del procedimento.

11. PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB

Si segnala la necessità di ottemperare alle seguenti ulteriori disposizioni di pubblicizzazione disposte dal D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08:

- a) pubblicazione sul sito WEB dell'autorità competente dei principali elaborati del progetto preliminare e delle relazioni predisposti per la procedura di verifica (screening), disposta dall'art. 20, comma 2;
- b) pubblicazione integrale sul sito WEB dell'autorità competente del provvedimento di decisione della procedura di verifica (screening), disposta dall'art. 20, comma 7, lettera a);
- c) pubblicazione sul sito WEB dell'autorità competente dell'annuncio di avvenuto deposito della domanda di effettuazione della procedura di VIA e dei relativi elaborati (vale a dire almeno la sintesi non tecnica, ovvero, se possibile, il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale), disposta dall'art. 24, comma 1;
- d) pubblicazione sul sito WEB dell'autorità competente di *"tutta la documentazione istruttoria"* relativa alla procedura di VIA, disposta dall'art. 24, comma 10. Al riguardo appare necessario sottolineare che la documentazione istruttoria da rendere pubblica è rappresentata dagli atti ufficiali effettuati dalla Conferenza di Servizi, indetta in ogni procedura di VIA ai sensi dell'art. 18 della L. R. 9/99. Quindi, tipicamente, sono da pubblicare sul sito WEB dell'autorità competente, oltre al progetto definitivo ed al relativo studio di impatto ambientale ed alle integrazioni comunque inviate dal proponente, le richieste di integrazioni ed approfondimenti, il rapporto sull'impatto ambientale approvato dalla Conferenza di servizi ed il provvedimento di valutazione di impatto ambientale conclusivo della Procedura di VIA. Appare, inoltre, utile indicare che, per l'archivio storico delle procedure di VIA, sia sufficiente pubblicare sul sito WEB dell'autorità competente il provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale con l'indicazione del luogo dove possibile reperire tutta la documentazione sopra indicata.
- e) pubblicazione integrale sul sito WEB dell'autorità competente del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, con l'indicazione della sede dove si può prendere visione della documentazione relativa, disposta dall'art. 27, comma 2;
- f) obbligo di dare informazione attraverso i siti WEB dell'autorità competente, dell'autorità procedente e delle ARPA delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate, disposto dall'art. 28, comma 2.

12. TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

I termini per la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale e di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale previsti dal comma 7 dell'art. 17 della L. R. 9/99 sono sostituite dalle disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, che, sostanzialmente, stabiliscono un **termine di 5 anni per la realizzazione dei progetti dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, fatte salve la**

possibilità per l'autorità competente di stabilire termini più lunghi in casi particolari e la possibilità per l'autorità competente di concedere proroghe su istanza del proponente.

Ad ogni buon fine si riporta di seguito il testo del comma 6 dell'art. 26:

“6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.”

13. MONITORAGGIO

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, *“Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.”*

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi del medesimo art. 28, comma 1, del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, *“Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.”*

14. CONFLITTO TRA REGIONI IN CASO DI PROCEDURE INTERREGIONALI.

Si segnala che, nel caso in cui per le procedure di verifica (screening) e per le procedure di VIA interregionali non sia raggiunta una intesa tra le Regioni interessate come previsto dall'art. 19 comma 1 della L. R. 9/99, trova applicazione quanto disposto dall'art. 31 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08: *“In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.”*

Lino Zanichelli

